



# COMUNE DI AVETRANA

(Provincia di Taranto)

74020

*Copia*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 127 del Registro

Data: 29.08.2008

**Oggetto:** Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione. Approvazione. Modifica ed integrazione Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

L'anno Duemilaotto addi ventinove del mese di agosto nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale si è riunita sotto la presidenza del Sindaco avv Mario Demarco e nelle persone dei seguenti Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
DE MARCO	Mario	Presidente	X	
SCARCIGLIA	Alessandro	Assessore	X	
MINO'	Antonio	Assessore	X	
DERINALDIS	Cosimo	Assessore		X
BALDARI	Antonio	Assessore		X
TARANTINO	Enzo	Assessore	X	
PETARRA	Daniele	Assessore	X	

Con l'assistenza del Segretario Dott. Piacenti Luigi

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare **sull'oggetto sopraindicato**:

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta del Sindaco, in base alla quale viene adottato il presente provvedimento;

**Premesso che:**

- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 stabilisce che "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";

- l'art. 7, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione";
- l'art. 7, comma 6 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, prevede che gli enti adeguino i propri regolamenti ai principi sopra individuati;

**Preso** atto che la nuova legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) ha previsto, all'art. 3 comma 56, che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sia fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze e che tali disposizioni regolamentari siano trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione;

**Atteso** pure che, sempre ai sensi della L. 244/07, art. 3 commi 54 e 76:

- vi è l'obbligo di pubblicare sul sito web dell'ente l'indicazione dei soggetti incaricati, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato, obbligo sanzionato, in caso di liquidazione dei compensi con omessa pubblicazione dei dati richiesti, come responsabilità erariale;
- gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa devono essere conferiti a soggetti di "particolare e comprovata specializzazione universitaria";

**Ritenuto** doveroso adeguarsi alle nuove disposizioni della legge finanziaria e, con l'occasione, riapprovare un nuovo regolamento per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni all'amministrazione, nel testo predisposto, che si compone di 13 articoli, e che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** di confermare l'individuazione di una soglia e di un ambito entro cui è consentito l'affidamento diretto quale applicazione del principio di non aggravio di costi e di procedure, trattandosi di importi di modesta entità o di prestazioni talmente specialistiche o particolari da escludere ogni possibilità di comparazione, ma di rivedere tale soglia, determinandola in € 5.000,00;

**Attesa** la propria competenza in materia, in quanto regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore amministrativo espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

**Vista** la pronuncia della Corte dei Conti, sezioni unite in sede di controllo, Adunanza del 15/02/2005 "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della Legge 30/12/2004 n. 311 in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza";

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 165/2001;

**Con** voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. **Di approvare**, per i motivi in premessa, il "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni all'amministrazione" che viene allegato al presente atto (all. "A") quale parte integrale e sostanziale e che si compone di n. 11 articoli.
2. **Di integrare** e modificare, in tal senso, il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
3. **Di trasmettere** il presente provvedimento alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni da oggi.
4. **Di trasmettere** il presente provvedimento quale informativa alle organizzazioni sindacali.
5. **Di dichiarare**, con unanime e separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA O CONSULENZA** (art. 110, comma 6 D. Lgs. n. 267/2000)

### **Articolo 1 – Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, ai sensi dell'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18/8/2000 N. 267 e dei commi 55, 56, 57 dell'art. 3 della Legge 24/12/2007 N. 244.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

### **Articolo 2 – Tipologia di incarichi**

1. Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi di collaborazione, di studio, ricerca ovvero di consulenze come di seguito definiti:

- gli incarichi di collaborazione presuppongono lo svolgimento di una attività altamente qualificata e rispettare i presupposti di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs n. 165/2001;
- gli incarichi di studio presuppongono lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'Amministrazione. Requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- gli incarichi di ricerca presuppongono, invece, la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
- le consulenze riguardano, infine, le richieste di pareri ad esperti.

### **Articolo 3 – Esclusioni**

1. Il presente disciplinare non si applica:

- alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica;
- agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione;
- agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi della amministrazione;
- agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

- alle sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione,

caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.

2. Ove il conferimento di incarichi avvenga a mezzo di contratti d'appalto, troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione nonché, in quanto compatibili, quelle del regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato dall'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art.125 del medesimo D.Lgs n.163/06.

3. Gli incarichi attribuiti ai sensi delle lett. u) e z) del Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia sono presi in considerazione dal presente disciplinare ai soli fini della programmazione della spesa ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 e degli obblighi in tema di pubblicità.

#### **Articolo 4 – Presupposti per il conferimento degli incarichi**

1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e di consulenze da parte dei Responsabili delle singole strutture organizzative è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti:

a) rispondenza dell'incarico a programmi ed obiettivi specifici dell'Amministrazione e degli obiettivi della struttura competente;

b) inesistenza, all'interno dell' Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro. Il Responsabile che conferisce l'incarico dovrà dare atto, nella determinazione a contrattare, dell'avvenuto espletamento della ricognizione all'interno dell'Amministrazione e dell'assenza di professionalità che siano in grado di svolgere l'incarico;

c) attestazione da parte del Responsabile del Dipartimento delle Risorse del rispetto del limite di spesa previsto dal successivo Art. 10.

2. L'affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

#### **Articolo 5 – Esclusione dal conferimento degli incarichi**

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;

b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale;

c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti , debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amm.ne Comunale;

d) abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale;

e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione Comunale nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;

f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e).

## Articolo 6 – Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 2 sono conferiti dal Responsabile del competente, individuato in base all'assetto organizzativo dell'Ente. Il Responsabile competente al fine di procedere al conferimento di un incarico, è tenuto ad adottare la determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale, oltre a dar conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, deve essere approvato lo schema di convenzione o disciplinare di incarico (con la specificazione degli elementi essenziali quali: i contenuti dell'incarico, la durata, tempistica e compenso per lo svolgimento dell'incarico stesso, nonché penali per ritardata esecuzione e cause e formalità per l'anticipata risoluzione del rapporto) ed indicate le modalità di scelta del contraente:

- a) tramite avviso pubblico di selezione;
- b) tramite procedura negoziata;
- c) tramite affidamento diretto.

2. La motivazione, quale elemento essenziale della determinazione a contrattare, dovrà esplicitare, in particolare nelle ipotesi in cui non si proceda tramite avviso pubblico di selezione, l'iter logico giuridico seguito, a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

3. La procedura relativa alla scelta tramite avviso pubblico di selezione sarà espletata dal Servizio del Personale dietro richiesta scritta del Responsabile del Servizio competente.

L'avviso dovrà contenere i seguenti elementi: a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;

- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso proposto per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
- g) prescrivere, per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare nella rispettiva istanza:
  - 1) la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - 2) godere dei diritti civili e politici;
  - 3) di non aver riportato condanne che comportano l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - 4) l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
  - 5) se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali e decorrenza della stesse;

- 6) il titolo di studio posseduto e le esperienze attinenti all'incarico, per gli incarichi che non richiedano iscrizioni ad appositi albi;
- 7) l'incarico per il cui conferimento l'istanza viene avanzata;
- h) prescrivere, per i medesimi soggetti partecipanti, l'obbligo di allegare il proprio curriculum comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini;
- i) eventuali colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione;
- l) il termine di presentazione della domanda.

4. Il Servizio del Personale procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti dei Servizi che utilizzeranno la collaborazione. Ad ogni curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- qualificazione professionale;
- esperienze già maturate nel settore di riferimento;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

5. Per esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione potrà disporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

6. Gli incarichi di importo superiore a . 206.000,00 sono affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 20.000,00 e 206.000,00 euro, previo espletamento di gara ufficiale, mentre per quelli compresi tra 5000,00 e 20.000,00 euro, l'incarico può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari.

In luogo dell'avviso di selezione, il Responsabile, per particolari esigenze tecnico operative e comunque per incarichi di importo massimo presunto non superiore ad Euro 5.000,00 (oneri fiscali esclusi), potrà ricorrere ad affidare l'incarico direttamente ed "*intuitu personae*", fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della medesima tipologia ovvero procedere alla c.d. procedura negoziata, invitando almeno tre soggetti di sua fiducia (se sussistono in tale numero soggetti idonei) con rispetto comunque dei principi della non discriminazione, parità di trattamento, e rotazione degli incarichi; in tal caso dovrà essere inviata agli stessi soggetti una lettera di invito contenente almeno i seguenti elementi:

- oggetto dell'incarico;
- tipo di rapporto;
- requisiti culturali e professionali richiesti per l'espletamento;
- durata;
- compenso proposto dall'Amministrazione;
- modalità e termini per la presentazione della candidatura.

Di norma, si procederà all'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto, oltreché del prezzo proposto, anche dell'esperienza acquisita nel settore di interesse o in settori similari e del merito tecnico, risultanti dal curriculum

professionale e dall'indicazione delle modalità di espletamento dell'incarico (es.. tempistica). Si potrà tuttavia procedere all'affidamento con il criterio del prezzo più basso per prestazioni di modesto importo e/o di non eccessiva difficoltà tecnica.

7. Il Responsabile potrà procedere ad affidamento diretto dell'incarico solo nei seguenti casi:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente comma 3;
- b) quanto trattasi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amm.ne, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative;
- c) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze), o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili;
- d) quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni o enti pubblici o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico.

### **Articolo 7 – Durata del contratto e determinazione del compenso**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso per i progetti individuati.

2. Il responsabile competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative è applicabile l'Accordo quadro sottoscritto in data 15 febbraio 2005.

### **Articolo 8 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlato a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Il Responsabile, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà attestare il conseguimento degli obiettivi previsti, a seguito dell'espletamento dell'incarico.



## Articolo 9 – regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.
2. le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. il collaboratore non è tenuto ad un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge 335/1995 e s.m.i. sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle detrazioni eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. i diritti ed i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura dell'ufficio del segretario generale.

## Articolo 10 – Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito del Comune e mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a 10 giorni.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti relativi a rapporti di consulenza decorre dalla data di pubblicazione sul sito internet del Comune di Avetrana del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
4. Il Responsabile competente è tenuto a pubblicare sul sito internet del Comune i provvedimenti di incarico a soggetti esterni all'amministrazione committente, anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative, con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso.

## Articolo 9 – regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.
2. le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. il collaboratore non è tenuto ad un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge 335/1995 e s.m.i. sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle detrazioni eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. i diritti ed i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura dell'ufficio del segretario generale.

## Articolo 10 – Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito del Comune e mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a 10 giorni.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti relativi a rapporti di consulenza decorre dalla data di pubblicazione sul sito internet del Comune di Avetrana del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
4. Il Responsabile competente è tenuto a pubblicare sul sito internet del Comune i provvedimenti di incarico a soggetti esterni all'amministrazione committente, anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative, con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso.

### **Articolo 11 – registro degli incarichi**

1. anche ai fini di cui al precedente art. 9, è istituito il registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti dall'amministrazione, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità.
2. nel registro sono riportati tutti gli elementi di cui al precedente art. 9 e può essere suddiviso in tipologie.
3. il registro è tenuto dall'ufficio di segreteria generale che:
  - a)- cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento;
  - b)- fornisce le informazioni necessarie gli uffici competenti per la predisposizione delle determinazioni e dei disciplinari d'incarico;
  - c)- garantisce le forme di pubblicità.

### **Articolo 12- limite massimo di spesa**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 244/2007 il limite massimo della spesa per gli incarichi e le consulenze viene definita annualmente in sede di approvazione del Bilancio di Previsione ed è determinata sulla base della programmazione delle attività previste nella relazione previsionale e programmatica comunque tenendo conto del rispetto delle disposizioni finanziarie relative alla dinamica di tale spesa e dei vincoli del patto di stabilità.

### **Articolo 13 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non stabilito dal presente disciplinare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti di prestazioni d'opera, ai sensi degli art. 2222 e segg del codice civile.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO  
Responsabile del Servizio  
(F.to dott. Luigi PIACENTI)

IL FUNZIONARIO  
Responsabile del Servizio Ragioneria  
=====

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Avv. Mario DE MARCO

IL SEGRETARIO  
F.to Dott. Luigi PIACENTI

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Comunale in data 11 SET. 2008 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

IL SEGRETARIO  
F.to Dott. Luigi PIACENTI

li \_\_\_\_\_


La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Li 11 SET. 2008

IL SEGRETARIO  
F.to Dott. Luigi PIACENTI

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Avetrana, li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO